

La riduzione contributiva per le imprese edili rimane confermata all'11,5% anche per il 2023



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarla che il Ministero del Lavoro con il **decreto direttoriale del 13.12.2023 del 10 gennaio 2024**, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato, **nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2023, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.**

Si attende l'apposita circolare dell'INPS, con cui verranno fornite le istruzioni operative per la fruizione del beneficio tramite i flussi UniEmens.

La Circolare è composta da N° 3 pagine inclusa la presente

Premessa

Si ricorda innanzitutto che l'agevolazione in argomento consiste in una **riduzione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana**. Pertanto, il beneficio contributivo in parola non spetta con riferimento ai lavoratori che svolgono la propria attività in regime di tempo parziale.

Inoltre, la riduzione non trova applicazione sul contributo, pari allo **0,30%** della retribuzione imponibile, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. La misura della riduzione viene determinata **annualmente** con un apposito decreto, e può essere suscettibile di modifica (incremento o diminuzione) rispetto all'anno precedente.

L'Ambito soggettivo

In merito all'ambito soggettivo, la riduzione in esame trova applicazione in favore dei datori di lavoro classificati:

- ✓ nel **settore industria** con i **codici statistici contributivi da 11301 a 11305**;
- ✓ nel **settore artigianato** con i **codici statistici contributivi da 41301 a 41305**;
- ✓ nonché caratterizzati dai **codici ATECO da 412000 a 439909**.

Sono invece escluse dalla riduzione contributiva in oggetto, in quanto non costituiscono attività edili in senso stretto:

- ✓ le opere di **installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili**, contraddistinte dai **codici ATECO da 432101 a 432909** e dai **codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308**.

Il beneficio

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti **condizioni**:

- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il **possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva**, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
- **i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.**

Il beneficio, come anticipato, consiste in una **riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quelle pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana**. La riduzione non trova applicazione sul contributo, pari allo **0,30%** della retribuzione imponibile, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. La riduzione non è, inoltre, più applicabile ai premi assicurativi Inail.

Per quanto detto, la riduzione **non spetta dunque per i lavoratori a tempo parziali e per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo**.

Osserva

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni

In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.

In attesa delle istruzioni operative dell'Inps

In attesa che nelle prossime settimane l'Inps fornisca le consuete modalità applicative dello sgravio si può già chiarire che lo stesso è riconosciuto dallo stesso Istituto a seguito di **presentazione di domanda da parte del datore di lavoro interessato, da inviare esclusivamente in via telematica, e in cui va autocertificato il possesso dei requisiti**.

Le domande saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dell'Inps. In caso di esito positivo al controllo, **per consentire la fruizione del beneficio, l'Inps attribuirà alla posizione contributiva dell'impresa un codice di autorizzazione che il datore di lavoro potrà utilizzare sul modello Uniemens**.

Fine della Circolare N° 05/2024